



AGENS

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 8 novembre 2022
Prot. n. 213/22//H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Mancati ricavi – Attività di trasporto ferroviario merci - Decreto Mims 13 settembre 2022 - Misura per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID 19

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2022 è stato pubblicato il [decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 settembre 2022](#) recante i **criteri e le modalità** con cui le imprese comunitarie detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale – limitatamente alle **attività di trasporto ferroviario** svolte integralmente o parzialmente sul territorio italiano – procedono a **rendicontare gli effetti economici subiti direttamente dall'emergenza COVID-19** registrati durante il periodo di contribuzione che va dal **12 marzo 2020 al 31 maggio 2020**.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la rendicontazione è finalizzata alla quantificazione dei danni subiti da ciascuna impresa beneficiaria a causa dell'emergenza ed è condizione per l'accesso ai contributi, consentito alle imprese nella misura della **perdita di fatturato (maggiori costi/minori ricavi) relativa alle prestazioni rese nel suindicato periodo rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019**, sulla base dei costi ammissibili disciplinati all'articolo 4.

Ai fini del riconoscimento del contributo, nel limite di **5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034**, le imprese trasmettono al MIMS – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – DG per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie **entro il 31 dicembre 2022**, un'istanza corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della impresa la quale attesti, tra l'altro, che i minori ricavi nel periodo non siano derivanti da eventi indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica e che non siano stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità



analoghe a quelle del decreto in oggetto che possano determinare sovra compensazioni. La richiesta contiene la rendicontazione del costo ammissibile redatta da un soggetto esterno indipendente iscritto nel registro dei revisori legali attestante la verifica del contenuto della rendicontazione presentata.

Le **risorse sono poi assegnate con successivo decreto MIMS** che determina – per ogni singola annualità – la quota di contributo per ciascuna impresa beneficiaria, a seguito di un'istruttoria condotta sulla base delle informazioni trasmesse nell'ambito della rendicontazione, a valere sulle risorse effettivamente disponibili. La somma complessivamente riconosciuta a ogni singola impresa beneficiaria è erogata per singola annualità e il contributo può essere riconosciuto **fino al 100 per cento** del costo ammissibile. **La misura non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili** ed è soggetta a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui l'entità della stessa risulti superiore al danno subito.

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Molina